Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA DI STASO

Seduta del 02/10/2018

FATTO

Parte ricorrente afferma che, in data 11.3.2008, la cointestataria del ricorso vendeva con atto pubblico alla ricorrente un immobile per l'importo di 200.000,00 euro. In pari data l'odierna convenuta erogava alla ricorrente un mutuo fondiario per la somma capitale di 200.000,00 euro, da rimborsare in 20 anni, TAN fisso 5,45%, assistito da ipoteca sull'immobile compravenduto per l'importo di 300.000,00 euro. Sempre in pari data, la ricorrente trasferiva con bonifico alla cointestataria del ricorso la somma di 199.000,00 euro, quale (parziale) pagamento del prezzo della compravendita. Quest'ultima, contestualmente, utilizzava gran parte della somma ricevuta per acquistare strumenti finanziari emessi dalla banca, per un controvalore di 150.000,00 euro. Veniva indotta dalla banca ad intestare il menzionato dossier titoli alla ricorrente, per un controvalore di 110.000,00 euro, da costituire in pegno a favore della banca. Successivamente, attraverso più operazioni di vendita e riacquisto e/o trasferimento strumenti finanziari venivano pagate le rate del mutuo e, in data 11.2.2014, la cointestataria, mediante un versamento in conto capitale di 105.000,00 euro, estingueva parzialmente il mutuo, con un debito per capitale residuo pari ad 48.000,00 euro. In seguito all'operazione descritta, unitamente alla coeva trasformazione del tasso (da fisso a variabile), la ricorrente mutuataria, otteneva

dalla banca un ricalcolo del rateo composto dal nuovo tipo di interesse alla luce del consistente abbattimento della sorte capitale. Tale operazione, a suo dire, era stata concordata con la banca in data anteriore alla compravendita immobiliare e costituiva condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Parte ricorrente contesta che l'operazione finanziaria imposta dalla banca consistita nell'erogazione al cliente di un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per conto del cliente strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore della banca a garanzia della restituzione del finanziamento. Tale operazione risulta censurabile, in quanto avente natura speculativa e, oltre ad essere estremamente onerosa per le clienti, starebbe consentendo un illecito introito in favore dell'istituto che incamera interessi passivi per una operazione di mutuo assolutamente simulata in costanza della quale è stata iscritta ipoteca di primo grado. Il tutto senza che il denaro sia mai uscito dalla disponibilità dell'istituto.

In conclusione, parte ricorrente chiede all'ABF di esprimersi sulla eventuale nullità del mutuo e/o sulla legittimità della richiesta di interessi passivi sino alla data di estinzione del finanziamento. Segnalando che il contratto non ha mai esposto l'intermediario ad alcun esborso, le ricorrenti chiedono l'abbattimento degli interessi calcolato dall'11.02.2014 fino al marzo 2028.

Parte resistente, ritualmente costituita, ritiene che il ricorso sia inammissibile. Infatti, parte ricorrente rivolge al Collegio la richiesta di un parere sull'intera vicenda, demandando lo svolgimento di un'attività di natura consulenziale, ad esso preclusa. Il ricorso è inoltre infondato. Quanto alla concessione del mutuo e delle garanzie prestate, l'intermediario sostiene che è stato il marito della cointestataria del ricorso a recarsi in filiale, di cui era da anni cliente, per chiedere informazioni in ordine alla concessione di un mutuo ipotecario da intestare alla moglie, onde evitare problemi successori, dal momento che i genitori erano titolari di un'impresa di maglieria, bene aggredibile in caso di procedure concorsuali. Effettuate le verifiche del caso, con delibera del 4.12.2007 e successiva stipula in data 11.3.2008, la banca concedeva il richiesto mutuo garantito, oltreché da ipoteca, anche dalle garanzie fideiussorie del marito della ricorrente e dalla di lei madre. Quanto alla garanzia titoli, a dimostrare l'assoluta disponibilità della banca nei confronti della ricorrente e dei suoi aventi causa, fa presente che, dal dicembre 2009 all'agosto 2011, la garanzia titoli ha subito una progressiva riduzione a seguito di diversi smobilizzi effettuati dalla ricorrente per far fronte a necessità personali, oltre che per evitare che tale garanzia fosse aggredibile da eventuali procedure concorsuali o successorie. Quanto ai tassi applicati, il tasso fisso applicato al mutuo sottoscritto in data 11.3.2008, era pari al 5,45%. Successivamente, in data 12.1.2010, con l'intervenuta variazione del tasso da fisso a variabile, è stato apportato un notevole beneficio per la ricorrente, rilevando a suo favore ben 3 punti percentuali in meno, oggi addirittura 4 rispetto al tasso della rata iniziale. La cliente, a fronte di tutta la corrispondenza inviatale, non ha comunque mai contestato le condizioni applicate. Quanto agli interessi passivi e al versamento anticipato di 105.000,00 euro in conto capitale: la richiesta, avanzata dalla ricorrente, di rimborso degli interessi passivi dall'11.2.2014 al marzo 2028 non è condivisibile: premesso che il mutuo è stato solo parzialmente estinto, si trattava di mutuo a tasso variabile, con piano di ammortamento alla francese, che, com'è noto, contempla rate mensili con previsione di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente. Il versamento di 105.000,00 euro effettuato dalla ricorrente comporta quindi l'abbattimento degli interessi calcolati nel piano di ammortamento, determinando la riduzione della quota interessi della rata con una quota capitale che va gradualmente a ridurre il debito. La giurisprudenza dell'ABF e di merito hanno riconosciuto la legittimità del piano di ammortamento alla

francese, il quale non comporta alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché questi vengono calcolati unicamente sul debito residuo via via decrescente del periodo precedente cui la rata si riferisce; inoltre, l'art. 3 del contratto di mutuo esclude espressamente la possibilità di operare una capitalizzazione periodica sugli interessi di mora eventualmente applicati.

In conclusione, la resistente chiede all'ABF di dichiarare il ricorso inammissibile e nel merito di respingerlo.

DIRITTO

Le contestazioni della ricorrente sono molteplici.

In primo luogo la stessa, dopo avere tratteggiato la complessa vicenda negoziale che la lega alla resistente, chiede all'ABF di esprimere un parere sulla complessiva condotta di quest'ultima. Orbene, una richiesta siffatta ha natura oggettivamente consulenziale, non sottoponibile all'attenzione del Collegio, come tale non ammissibile (cfr. Collegio di Bologna n. 17273/17), in quanto l'ABF è organismo che non può confezionare pareri, bensì decisorio di controversie di carattere bancario.

Quanto alla domanda di nullità del mutuo, si evidenzia che tale difetto, di natura eminentemente genetica, attiene a un contratto stipulato prima del 2009 (a marzo 2008), dunque all'infuori della competenza temporale dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento n. 72/14).

Del pari la domanda in tema di abbattimento degli interessi applicati al finanziamento e di riequilibrio dei rapporti tra le parti, tende all'intromissione dell'ABF nell'esplicazione dell'autonomia negoziale delle parti, attività questa preclusa all'ABF, il quale non può imporre alcuna attività negoziale alle banche (le domande di carattere costituitivo, ossia di formazione di vincoli contrattuali, non sono infatti esaminabili dal Collegio, cfr. Collegio di Bologna n. 5327/17), trattandosi di ambiti nei quali si forma quel merito creditizio, la cui valutazione è rimessa al prudente (e insindacabile) apprezzamento delle parti.

Si sottolinea, da ultimo, che il vaglio di correttezza dell'operato della banca non induce questo Collegio a rilevare elementi di lacunosità, emergendo al contrario come la resistente abbia consentito alla ricorrente di ottenere una rimodulazione del finanziamento, tale da determinare un congruo abbassamento degli interessi applicati al mutuo in vertenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI